

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 380 - 9713/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 53 AL P.R.G.C. - BORGATA SADA - D.C.C. N. 57 DEL 09/07/2019 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17 ottobre 2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21 dicembre 2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Avigliana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995, successivamente modificato con sette Varianti, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997, n. 8-27024 del 12/04/1999, n. 002-0824 del 27/01/2003, n. 3-09911 del 14/07/2003, n. 18-495 del 18/07/2005, n. 34-6057 del 04/06/2007 e n. 044-13698 del 29/03/2010;
- ha apportato al suddetto Piano trentasette Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del

Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 21/02/2007, il Progetto definitivo della Variante n. 30 al P.R.G.C. relativa alla trasformazione dell'ambito "Dr3", ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/77;
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 3 del 07/03/2012, la Variante strutturale al P.R.G.C. relativa al *Centro Abitato*, ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 17 del 26/04/2012;
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 94 del 17/12/2013, la Variante strutturale al P.R.G.C. relativa alle *Borgate*, ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 12 del 20/03/2014;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 57 del 09/07/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 53 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso con PEC alla Città Metropolitana, in data 06/09/2019, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP/030/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.846 abitanti nel 1971; 9.180 nel 1981; 10.032 nel 1991; 11.075 nel 2001, 12.129 al 2011 e 12.563 al 2018, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 2.322 ettari, dei quali: 660 di pianura (28% dell'intera superficie comunale), 1.573 di collina (68%) ed 89 ettari di montagna. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 920 ettari (40% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, di 913 ettari (39%) con pendenze tra 5% e 25% e di 489 ettari (21%) con pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 296 ettari appartengono alla I^a classe e 388 alla II^a classe, complessivamente rappresentano circa il 29% dell'intero territorio comunale. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 791 ettari, pari a circa il 34% del territorio comunale;
- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);

- sistema economico-produttivo (art. 24 N.d.A.): appartiene ad ambiti produttivi di I° livello (parte E del territorio comunale al confine con Buttigliera Alta) e di "II° livello" (parte O del territorio comunale al confine con il Comune di S. Ambrogio di Torino);
- polarità e gerarchie territoriali: è classificato tra i Comuni "Polo intermedio extrametropolitano", quali centri dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese (art. 19 N.d.A.);
- è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 come "Centro storico di media rilevanza regionale";
- è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Collina Morenica di Rivoli";
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi, (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Confine di Provincia), nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del Colle Braida e n. 197 del Colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino - Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino - Lione; è compreso nel Sistema Ferroviario Metropolitano nella tratta "FM3 Avigliana – Torino Stura (con estensione a Susa)", con attivazione di una nuova fermata sulla linea storica Torino-Modane in località Avigliana-Ferriera e realizzazione di un punto di interscambio in grado di intercettare i flussi veicolari provenienti dalla S.P. 589;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia il cui corso è di competenza del Magistrato del Po;
 - è, altresì, interessato dalle acque pubbliche del Canale Naviglio, del Torrente Messa Vecchia e dei Laghi di Avigliana;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "limite di progetto";
- tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco naturale Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come Biotopo di interesse comunitario e classificato con il codice BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
 - è compreso all'interno della "Collina intermorenica di Avigliana" (perimetrazione PTR), quale "Area di particolare pregio paesaggistico e ambientale", tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e individuata nella tav. 3.1 del PTC2;
 - è interessato dalla presenza di due laghi, denominati "Lago Grande" e "Lago Piccolo", tutelati dal D.Lgs. 42/04 e compresi nell'iniziativa dei "Contratti di Lago", già coordinati dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana;

- una porzione di 98 ettari fa parte del Biotopo di interesse regionale, individuato con il codice BR10077;
- una vasta parte del territorio è tutelata dalle norme di cui al D.Lgs. 42/2004, già sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini";
- è interessato dalla "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia", proposta dal PTC2 e confermata dalla L.R. 16/2011;

dato atto che il Comune di Avigliana è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 53 del 09/07/2019 di adozione della Variante, finalizzate a *"migliorare la sicurezza e la viabilità nella zona della borgata Sada; aumentare la dotazione di parcheggi al servizio del Lago Piccolo e della stessa Borgata; perseguire l'obiettivo della tutela dei suoli agricoli prospiciente la zona industriale Ovest;"*;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- **Comparto produttivo Bertassi:** stralcio di area edificabile a destinazione produttiva *Dr1C* non attuata e sua riclassificazione a zona agricola *E5* (mq 19.201) e contestuale cambio di destinazione d'uso urbanistica di un lotto intercluso da zona *V* ad area edificabile a destinazione produttiva *Dr* (mq 7.179);
- **Borgata Sada e Lago Piccolo:** previsione di nuove aree a parcheggio pubblico *VP*; realizzazione di una rotatoria il cui tracciato geometrico è stato condiviso con la Città Metropolitana; sono previste, inoltre, opere accessorie di messa in sicurezza dell'asse stradale e funzionali all'accesso al parcheggio del Lago Piccolo; introduzione nelle tavole di Piano degli interventi previsti;
- **aggiornamento delle N.T.A.** all'art. 20, onde favorire il riutilizzo di locali già utilizzati a fini produttivi/artigianali quali spazi accessori alla residenza, laddove sia certificata la dismissione dell'attività;

Gli elaborati di Variante comprendono:

- la verifica della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- gli elaborati in linea geologico-tecnica delle aree considerate;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la dichiarazione relativa al pieno rispetto dei contenuti della Variante adottata con la presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- la verifica di coerenza con i contenuti del P.P.R. vigente;
- il Documento Tecnico di Verifica VAS (ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016);

dato atto che la Variante adottata è sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 e che l'Amministrazione Comunale ha inviato in data 12 luglio 2019 il Documento Tecnico di Verifica VAS al competente Servizio tutela e valutazioni ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali;

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 57/2019 di adozione della Variante: " ... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **20 ottobre 2019**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 24/01/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante parziale n. 53 al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione C.C. n. 57 del 09 luglio 2019, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale

n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale non sono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Avigliana il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 9 ottobre 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, comunicazione istituzionale,
patrimonio, affari e servizi generali, sistema informativo e
provveditorato, protezione civile, pianificazione territoriale e
difesa del suolo, Assistenza Enti locali, partecipate
(Marco Marocco)